



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 3/2015

Castelfranco Veneto, 26 gennaio 2015

Oggetto: **NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE**

La Legge di Stabilità per l'anno 2015 ha introdotto – già a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 – nuove ipotesi in relazione alle quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge*.

Si tratta del *reverse charge* cosiddetto interno o nazionale e cioè relativo ad operazioni poste in essere tra soggetti passivi dotati di partita iva in Italia, riconducibili alle previsioni contenute nel comma 6 dell'art.17 del decreto Iva.

L'inversione contabile o *reverse charge* rappresenta un'eccezione alla regola generale che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio, e prevede, invece, che sia l'acquirente del bene o il committente del servizio ad assolvere l'imposta.

Gli adempimenti cui sono tenuti i due soggetti sono pertanto i seguenti:

- a) il soggetto passivo Iva, cedente o prestatore, emette la fattura senza evidenziare l'iva e richiamando la norma che prevede l'applicazione di questo tipo di meccanismo (si parla tecnicamente in questo caso di emissione di fattura ad "aliquota zero");
- b) il soggetto passivo Iva, acquirente o committente, che riceve la fattura senza Iva, provvede ad integrarla annotando sul documento l'aliquota Iva corrispondente all'operazione effettuata e a registrarla sia nel registro acquisti che nel registro vendite, assolvendo in tal modo all'imposta.

N.B. Il meccanismo del reverse charge funziona solo fra soggetti passivi IVA, e non fra privati.

Premesso questo vediamo di seguito quali sono le nuove ipotesi di *reverse charge* introdotte dalla Legge Stabilità 2015.

Le nuove ipotesi previste nel co.6, art.17 d.P.R. n.633/72

descrizione	entrata in vigore
Lettera a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;	01/01/2015
Lettera d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art.3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del	01/01/2015

Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;	
Lettera d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;	01/01/2015
Lettera d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7- <i>bis</i> , co.3, lett. a);	01/01/2015
Lettera d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e <i>discount</i> alimentari (codice attività 47.11.3)	necessaria autorizzazione Consiglio UE

Inoltre, con una modifica apportata al settimo comma dell'art.74 d.P.R. n.633/72, la Legge di Stabilità 2015, estende il meccanismo dell'inversione contabile anche alle cessioni di "*bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo*".

Le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici

In attesa dei necessari chiarimenti, per comprendere a quali prestazioni la nuova norma faccia in concreto riferimento è doveroso richiamare le precisazioni fornite sia nella Relazione illustrativa che nella Relazione Tecnica alla Legge Stabilità 2015.

⇒ Relazione Illustrativa

- Relativamente al settore edile, l'art.199, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2006/112/CE consente l'applicazione del *reverse charge* alle "*prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili*".
- Rispetto alla disposizione contenuta nella lettera a), co.6 dell'art.17 d.P.R. n.633/72 (subappalti in edilizia) nelle nuove ipotesi della lettera a-ter) l'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

- M. Pellizzer -

- J. Vivian -